

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN
SCIENZE POLITICHE

(INTERCLASSE: L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali)

Proposto dal Consiglio di Corso di Studio in data 24.07.2024 e approvato dal Consiglio di Dipartimento in data_24.07.2024, modificato dal Consiglio di Corso di Studio in data 04.02.2025 e approvato dal Consiglio di Dipartimento in data_12.02.2025

Sommario

- ARTICOLO 1 - Scopo del Regolamento
- ARTICOLO 2 - Informazioni generali sul Corso di Laurea Triennale
- ARTICOLO 3 - Obiettivi formativi specifici e risultati attesi
- ARTICOLO 4 - Sbocchi occupazionali
- ARTICOLO 5 - Attività formative
- ARTICOLO 6 - Requisiti di accesso e modalità di verifica
- ARTICOLO 7 - Durata del Corso di Laurea Triennale
- ARTICOLO 8 - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo
- ARTICOLO 9 - Verifica di profitto delle attività formative
- ARTICOLO 10 - Prova finale e conseguimento del titolo
- ARTICOLO 11 - Orientamento e tutorato
- ARTICOLO 12 - Propedeuticità
- ARTICOLO 13 - Obblighi di frequenza
- ARTICOLO 14 - Mobilità internazionale degli studenti
- ARTICOLO 15 - Ammissione a singoli insegnamenti
- ARTICOLO 16 - Riconoscimento crediti e trasferimenti
- ARTICOLO 17 - Commissioni
- ARTICOLO 18 - Consiglio di Corso di Studio
- ARTICOLO 19 - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 - Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento - adottato ai sensi dell'art. 11, co. 2, della L. n. 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. n. 270/2004 - disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Triennale denominato *Scienze Politiche*, in conformità con lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (d'ora in poi anche Ateneo), il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e il Regolamento Quadro di Ateneo dei Dipartimenti, per quanto in essi non definito.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riserva di dettagliare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso appositi regolamenti.

ARTICOLO 2 - Informazioni generali sul Corso di Laurea Triennale

1. È istituito e attivato presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche (Interclasse: L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali), secondo le disposizioni previste dal D.M. 16 marzo 2007 e dal D.M. 26 luglio 2007.
2. La struttura didattica di riferimento del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche è il Dipartimento di Scienze Politiche.
3. L'organo competente è il Consiglio di Corso di Studi in Scienze Politiche, di seguito indicato con CCdS.
4. La sede di svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio è il Dipartimento di Scienze Politiche (Viale Ellittico, n. 31, 81100 Caserta), fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere tenuti presso altre strutture didattiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

ARTICOLO 3 - Obiettivi formativi specifici e risultati attesi

1. Obiettivo peculiare del Corso è la formazione multidisciplinare nei settori giuridico, politico- istituzionale, economico, sociologico e storico idonea alla comprensione, analisi e valutazione dei fenomeni giuridici, politici, economici e sociali, in una prospettiva nazionale, comparata, europea ed internazionale. Tale formazione è specificamente finalizzata all'acquisizione di conoscenze tecniche e professionali e di competenze adeguate alla comprensione dei problemi connessi all'organizzazione e al funzionamento degli enti pubblici, centrali e periferici, delle imprese pubbliche e private operanti prevalentemente nel settore dei servizi di interesse collettivo, degli enti coinvolti nella progettazione (e gestione) di politiche sociali e delle organizzazioni no profit. Si intende, in tal senso, formare figure professionali in grado di comprendere e interpretare il cambiamento e l'innovazione delle organizzazioni politiche e sociali attraverso la gestione di attività, progetti e iniziative per la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono ulteriormente specificati in relazione alla necessità di formazione sulla base di specifici profili didattici, che potranno essere attivati, sulla base di indirizzi professionalizzanti rilevanti per il territorio di riferimento. Sono in particolare da tenere in considerazione le esigenze formative per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni complesse nazionali, europee e internazionali, nonché l'acquisizione di professionalità nel settore delle politiche per l'ambiente, l'energia e il governo del territorio. Le competenze nel campo istituzionale sono acquisite mediante una formazione multidisciplinare, incentrata nei settori giuridico, politico-istituzionale, economico, sociologico e storico. In particolare, si richiedono competenze specifiche funzionali alla comprensione ed alla risoluzione delle problematiche connesse all'organizzazione di organismi pubblici, centrali e periferici, nonché delle imprese private attive nel comparto dei servizi di interesse collettivo.

2. Il percorso di formazione previsto dal Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche consente ai laureati di acquisire competenze a carattere internazionale e interdisciplinare per lo studio dei sistemi politico-istituzionali, economici e sociali internazionali, con particolare riferimento ai processi di globalizzazione giuridica ed economica, all'attività ed ai settori di intervento delle organizzazioni intergovernative, nonché al ruolo delle imprese, nazionali e multinazionali, operanti in contesti fortemente globalizzati. Tali conoscenze e competenze saranno conseguite attraverso la partecipazione a lezioni frontali, esercitazioni e seminari previsti nei corsi di insegnamento che rientrano tra le attività formative caratterizzanti, affini, integrative e corsi a scelta libera dello studente, con il supporto di un congruo tempo dedicato allo studio personale.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avverrà principalmente tramite prove orali e/o scritte. I laureati triennali del Corso devono dimostrare di avere acquisito una capacità concreta di svolgere attività professionali attinenti al percorso di studi, di possedere abilità metodologiche e competenze tecniche necessarie ad analizzare, interpretare e gestire le problematiche connesse alla dimensione internazionale dei fenomeni giuridici, politici, economici e sociali.
4. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avverrà principalmente tramite prove orali e/o scritte.
5. I laureati triennali del Corso devono dimostrare di avere acquisito una capacità concreta di svolgere attività professionali in linea con le competenze apprese ed una specifica propensione alla risoluzione dei problemi complessi.
6. Durante il triennio saranno periodicamente monitorate le capacità applicative delle conoscenze e di comprensione attraverso attività individuali e/o di gruppo volte a risolvere questioni di carattere storico, politico, sociale, giuridico ed economico coerenti con gli obiettivi e il livello del corso. Attività didattiche, di carattere anche integrativo, potranno essere organizzate per perfezionare l'acquisizione di tali capacità. La verifica della capacità di applicazione di conoscenze e comprensione verrà effettuata tramite le prove previste nelle fasi intermedie (laboratori, esercitazioni e lavori di gruppo) e in via definitiva con l'esame finale.
7. Gli obiettivi formativi saranno sviluppati mediante lezioni frontali, tirocini, attività di laboratorio ed esercitazioni. Le diverse conoscenze devono essere consolidate con lo studio individuale guidato sia dal docente titolare del singolo insegnamento sia da *tutor* specializzati.
8. La verifica delle capacità sopraelencate avverrà principalmente mediante esami scritti, orali, relazioni, esercitazioni in cui viene richiesto allo studente di combinare opportunamente la strumentazione logica, i metodi e le categorie dei diversi linguaggi, applicandoli a scenari, situazioni problematiche e contesti decisionali differenziati.
9. I laureati triennali in Scienze Politiche devono conseguire un'autonomia di giudizio e una padronanza delle competenze oggetto del Corso, al fine di mettere a frutto le conoscenze interdisciplinari. Il tutto esprimendo giudizi e valutazioni nei settori di competenza, anche attraverso l'esercizio della propria capacità di apprendere nuove conoscenze e integrando le nozioni già possedute.
10. I laureati triennali in Scienze Politiche devono acquisire le necessarie competenze anche al fine di proseguire gli studi in ambiti disciplinari affini.

11. Le verifiche dell'apprendimento, intermedie e finali, terranno in particolare considerazione l'acquisizione di tale autonomia in relazione all'avanzamento degli studi.
12. La verifica dell'acquisizione di autonomia di giudizio avviene in diversi modi: i) valutando la partecipazione dello studente sia alle esercitazioni, che all'analisi dei casi svolti in aula; ii) analizzando i risultati del lavoro individuale o di gruppo sui casi proposti dal docente; iii) considerando la valutazione della partecipazione ai laboratori professionali; iv) mediante la valutazione della prova finale.
13. I laureati triennali del Corso devono possedere specifiche competenze per la comunicazione istituzionale, indispensabili per la gestione delle organizzazioni complesse e per consentire un'efficace organizzazione istituzionale. La loro capacità comunicativa deve facilitare la soluzione di problemi complessi, in forma interdisciplinare, attraverso l'ausilio e il supporto di specialisti di diversi settori. Specifici seminari e verifiche potranno essere organizzati per migliorare il livello di comunicazione, anche in lingua straniera.
14. Il laureato sarà in grado di esporre (in forma scritta e/o orale) in modo efficace le proprie conclusioni riguardo a studi e analisi, esplicitando in modo chiaro i propri ragionamenti.
15. L'acquisizione delle abilità comunicative è realizzata anche tramite l'attività di tirocinio e le esperienze formative all'estero.
16. L'abilità comunicativa del laureato sarà oggetto di valutazione in occasione delle prove d'esame (scritte e/o orali) e della discussione, da parte del laureando, della prova finale di laurea.
17. I laureati triennali in Scienze Politiche devono acquisire la capacità di utilizzare le tecniche proprie dei diversi settori approfonditi nell'iter formativo, in modo da garantire continuità nel miglioramento della propria professionalità attraverso l'approfondimento multidisciplinare e l'acquisizione di autonomia nella ricerca e nell'applicazione di dati ed informazioni.
18. Nel percorso di formazione lo studente acquisirà la capacità di apprendere e rielaborare i concetti e le tecniche, con rigore metodologico e approccio critico. Sarà in possesso di una buona capacità di apprendimento e di attenzione alla formazione e all'aggiornamento continuo che lo stimoleranno a continuare a studiare autonomamente al fine di approfondire e aggiornare le proprie conoscenze.
19. La valutazione della capacità di apprendimento verrà verificata, al termine di ciascun insegnamento, mediante prove di profitto (in forma scritta e/o orale) in cui verranno valutate le conoscenze, l'acquisizione di un adeguato linguaggio tecnico e/o giuridico, la capacità di applicazione delle metodologie studiate.

ARTICOLO 4 - Sbocchi occupazionali

1. I laureati triennali del Corso di Scienze Politiche sono formati per acquisire un'ampia flessibilità a fronte della veloce trasformazione dei mercati del lavoro. In relazione ai percorsi curriculari effettivamente svolti, il laureato in Scienze Politiche potrà inserirsi nei seguenti campi:
 - 1) amministrazione pubblica a livello centrale, periferico e sovranazionale;
 - 2) settore privato;
 - 3) terzo settore;
 - 4) programmazione e gestione di politiche pubbliche;

- 5) consulenza legislativa, amministrativa, per la pianificazione e lo sviluppo locale;
 - 6) rappresentanze politiche, sindacali e di categoria;
 - 7) informazione e/o mediazione culturale, della pubblicistica redazionale e promozionale;
 - 8) ricerca sociale all'interno o per conto di enti pubblici o di aziende private;
2. Il Corso costituisce una solida base anche per la prosecuzione degli studi in ambiti affini alle competenze acquisite.

ARTICOLO 5 - Attività formative

1. Il Corso di Laurea è strutturato in maniera tale da fornire una preparazione caratterizzata da un impianto teorico/applicativo a vocazione multidisciplinare.
2. Il percorso formativo intende fornire una preparazione per mezzo dell'acquisizione di metodologie teoriche e di valutazione empirica, nonché la conoscenza del funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private, anche nel contesto internazionale, e lo studio del territorio nelle sue componenti storiche, sociali, istituzionali ed economiche sono elementi basilari del percorso formativo. Le conoscenze teoriche essenziali rispetto a questi elementi si coniugano con la capacità di utilizzare efficacemente due lingue straniere europee e con lo sviluppo di abilità che riguardano la programmazione e l'implementazione di politiche pubbliche, la capacità di operare nelle amministrazioni pubbliche, nelle aziende e nelle organizzazioni no profit, l'utilizzazione di metodi e tecniche della ricerca sociale, la capacità di gestire, organizzare, analizzare e comunicare i dati, la capacità di individuare soluzioni a problemi sociali e istituzionali con approccio interdisciplinare e in un'ottica di mediazione culturale. Le differenziazioni curriculari consentiranno di acquisire competenze specifiche riguardo a funzioni interagenti con soggetti politici, sociali ed economici europei ed internazionali, e/o con le amministrazioni, le istituzioni, le associazioni e le imprese locali, e/o con i problemi del multiculturalismo, delle differenze, delle pari opportunità, del pluralismo, dell'informazione.
3. Il quadro generale delle attività formative è riportato nell'offerta didattica *Programmazione Didattica 2020/21* che è parte integrante del presente Regolamento. L'Offerta didattica mostra la denominazione e l'elenco degli insegnamenti (inclusi quelli a scelta libera dello studente), i settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale separazione in moduli; sono indicate, altresì, le conoscenze linguistiche e la prova finale. Per ciascuna delle suddette attività è specificato il numero di CFU assegnati.
4. Il CCdS approva ogni anno, a maggioranza, l'Offerta Didattica che viene pubblicata nel Manifesto degli Studi.
5. Lo studente ha la facoltà di proporre al CCdS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un piano di studio individuale, purché coerente con i contenuti minimi indicati nell'ordinamento Didattico di Sede. È consentito anche proporre un piano che preveda l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto al numero minimo (180 CFU) indicato nell'ordinamento Didattico. Il CCdS valuta la coerenza del singolopiano presentato con il progetto formativo e l'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

ARTICOLO 6 - Requisiti di accesso e modalità di verifica

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l'iscrizione al Corso di Studi è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente e all'adeguatezza della preparazione personale dello studente.
2. Possono accedere al Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e il relativo anno integrativo o, ove non più attivo, il debito formativo assegnato.
3. Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche è ad accesso libero (non programmato).
4. È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

ARTICOLO 7 - Durata del Corso di Laurea Triennale

1. La durata ordinaria del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU.
2. È previsto un regime di impegno formativo a *tempo pieno*, convenzionalmente fissato in 60 CFU per ciascun anno di corso.
3. Lo studente può iscriversi ad un percorso formativo rallentato, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento didattico di Ateneo e del D.R. n. 893/2015.
4. Nel caso in cui lo studente si mostri inattivo per un periodo prolungato e, comunque, qualora il titolo non venga conseguito entro un tempo pari al triplo della durata ordinaria del corso, gli organi competenti si riservano di verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 8 - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

1. Le attività didattiche per ciascun anno accademico si svolgono in due semestri, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo e secondo l'articolazione formulata nel Manifesto degli Studi.
2. Il calendario delle attività didattiche è stabilito annualmente, dal Consiglio del Dipartimento, sentiti i CCdS.
3. Al fine di garantire la trasparenza dell'offerta formativa, le schede degli insegnamenti (*Syllabus*) del Corso di Laurea Triennale devono esplicitare: la lingua in cui è svolto l'insegnamento, i principali contenuti, i testi di riferimento, gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, i metodi didattici e le modalità di verifica dell'apprendimento. Le schede di ciascun insegnamento sono pubblicate sul sito web del Dipartimento.
4. In coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, gli insegnamenti sono articolati secondo metodologie didattiche che tendono a favorire l'apprendimento attivo degli studenti. Tale impostazione è finalizzata ad arricchire le capacità di comprensione dello studente e a favorire le competenze di *problem setting* e di *problem solving*, anche con un approccio di tipo esperienziale.
5. Al termine del percorso formativo lo studente sostiene una prova finale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

6. Su decisione del CCdS le lezioni frontali possono essere svolte “a distanza”, attraverso strumenti di trasmissione o di registrazione audio/video. Alcuni insegnamenti possono essere erogati in modalità *e-learning*.
7. La pubblicità degli orari delle lezioni, degli appelli d’esame, delle sedute di laurea e degli orari di ricevimento dei docenti viene assicurata mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
8. Il Corso di Laurea Triennale, ove vi sia l’opportunità, può organizzare attività formative in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere. Tali attività formative devono essere approvate singolarmente dal CCdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso. I CFU assegnati a tali attività saranno deliberati dal CCdS.
9. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere o con altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, è prevista la possibilità di sostituire attività formative (insegnamenti o altro) previste nel Corso di Laurea Triennale con altre svolte presso Università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, ovvero di riconoscere, singolarmente o in blocco, attività formative erogate presso Università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-ateneo o di specifiche convenzioni proposte dal CCdS, approvate dal Consiglio di Dipartimento e deliberate, qualora necessario, dal competente organo accademico di Ateneo.

ARTICOLO 9 - Verifica di profitto delle attività formative

1. Alle attività formative sono attribuiti un certo numero di CFU. Ciascun CFU corrisponde a 25 ore, di cui 6 ore di lezione frontale, seminari o analoghe attività e 19 ore dedicate all’apprendimento autonomo o ad altre attività formative di tipo individuale.
2. Per ciascuna attività formativa è prevista una verifica di profitto, al cui superamento lo studente consegue i corrispondenti CFU.
3. Nell’espletamento della verifica di profitto, il docente dovrà accertare la conoscenza e la capacità di comprensione, l’autonomia di giudizio, le abilità comunicative, la capacità di apprendimento dello studente.
4. Le verifiche di profitto si svolgono secondo modalità definite dai singoli docenti titolari degli insegnamenti, nel quadro di quanto deliberato dal CCdS. Le modalità e i metodi di valutazione con cui si svolgono gli esami di profitto devono essere pubblicati sulla pagina web dei docenti - nelle schede dei singoli insegnamenti - e rese note prima dell’inizio di ogni anno accademico.
5. Le verifiche di apprendimento possono consistere anche in prove di autovalutazione parziali e *in itinere*, non aventi alcun effetto valutativo ai fini del superamento dell’esame, purché organizzate in modo da non interferire con le attività formative svolte in contemporanea.
6. Per i periodi di studio all’estero, con relativo sostenimento di esami, il riconoscimento dei CFU corrispondenti è monitorato dal Delegato ERASMUS nominato dal Consiglio di Dipartimento.
7. Le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto sono fissate, sentiti i CCdS, dal Consiglio di Dipartimento.
8. Il calendario degli esami, con l’indicazione della data e dell’ora delle singole sedute, è compilato dalla Segreteria Didattica del Dipartimento, sentiti i CCdS, all’inizio dell’anno accademico, tenendo conto dello svolgimento delle attività formative. Il calendario degli esami è approvato dal Direttore del Dipartimento

ed è reso noto con congruo anticipo.

9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere anticipate. Qualora, per un giustificato motivo, occorra posticipare una data d'esame, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti, a mezzo avviso pubblicato sul sito web, e alla segreteria del Dipartimento per i provvedimenti di competenza.
10. Il calendario degli esami di profitto prevede appelli ordinari e straordinari, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - Sessione anticipata (2 appelli);
 - Sessione estiva (3 appelli);
 - Sessione autunnale (3 appelli);
 - Sessione straordinaria (2 appelli).
 - Appelli riservati agli studenti fuori corso: 1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile, maggio.
 L'intervallo tra due appelli successivi d'esame dello stesso insegnamento deve essere di almeno quattordici giorni.
11. Lo studente potrà sostenere l'esame solo dopo avvenuta prenotazione per via telematica, entro e non oltre sette giorni dalla prefissata data di esame.
12. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore, sentito il Presidente del CCdS. Le Commissioni sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente titolare dell'insegnamento. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori cultori della materia. L'attribuzione del titolo di "cultore della materia" è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su richiesta del titolare dell'insegnamento e formalizzato con decreto del Direttore.
13. Il candidato ha sempre facoltà di ritirarsi dalla verifica di profitto. In caso di verifica in forma scritta, tale facoltà è esercitabile fino al momento della consegna dell'elaborato. In caso di verifica in forma orale, la Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della verbalizzazione del risultato; sino a tale comunicazione, lo studente può ritirarsi dall'esame. La circostanza del ritiro in corso di prova non determina conseguenze per il curriculum personale del candidato ai fini del conseguimento del titolo finale.
14. La verbalizzazione del risultato dell'esame avviene per via telematica con firma digitale del Presidente della Commissione. La presenza dello studente all'appello deve essere comunque registrata, nelle modalità contemplate dal sistema ESSE3.

ARTICOLO 10 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è svolta sotto la supervisione di un Relatore (docente del Corso di Studi) e consiste nell'elaborazione e discussione - dinanzi ad una Commissione - di una tesi che presenti evidenti elementi di originalità e che abbia ad oggetto l'approfondimento di un argomento nell'ambito di uno degli insegnamenti previsti dal piano di studio prescelto. Ai fini della prova finale sono individuate le seguenti tipologie di elaborato:
 - a) ELABORATO ORDINARIO: la lettura ragionata di una serie di fonti bibliografiche e documentarie su una tematica specifica, da riassumere criticamente e in forma originale in un elaborato scritto di almeno 90.000 e fino ad un massimo di 200.000 caratteri, indice e bibliografia esclusi;

- b) **ELABORATO DI COMPILAZIONE SINTETICA:** un breve lavoro di elaborazione documentaria, anche eventualmente come sviluppo del lavoro di tirocinio svolto, che si fondi su una bibliografia criticamente assimilata e si concretizzi in un elaborato scritto di almeno 40.000 e fino ad un massimo di 90.000 caratteri, indice e bibliografia esclusi;
- c) **ELABORATO MULTIMEDIALE E/O INFORMATICO:** un lavoro prodotto in forma multimediale o di web documentary, eventualmente in modalità interattiva e inquadrato in un progetto in cui siano definiti, in maniera schematica, la struttura, i criteri selezionati, le soluzioni adottate e gli obiettivi della presentazione. Lo strumento deve essere necessariamente accompagnato da una presentazione di almeno 40.000 e fino ad un massimo di 90.000 caratteri, indice escluso.
2. Nello svolgere la tesi di laurea triennale lo studente è chiamato a dare prova di capacità di iniziativa e di elaborazione concettuale, attraverso la redazione di un lavoro completo e organico e l'impiego dei metodi di analisi e di sintesi appresi nell'intero corso degli studi universitari, nonché a dimostrare la sua autonomia di giudizio. Nella discussione dovranno essere valutate anche la capacità espositiva e la chiarezza della presentazione.
 3. Il voto di laurea è determinato sommando il voto della prova finale e gli eventuali bonus/premialità alla media ponderata curriculare espressa in centodecimali. La media ponderata si riferisce ai voti conseguiti negli esami di profitto di ciascun insegnamento per i corrispondenti CFU. Dalla formazione della media sono esclusi i risultati ottenuti nelle attività formative che non prevedono l'attribuzione di un voto. Per le tesi svolte in forma di elaborato ordinario o multimediale/informatico, il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione è di 9 punti, tenendo conto della qualità dell'elaborato e della carriera dello studente. Per le tesi svolte in forma di elaborato di compilazione, il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione è di 6 punti, tenendo conto della qualità dell'elaborato e della carriera dello studente. Qualora il candidato abbia trascorso con profitto un periodo semestrale di studio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità ed abbia acquisito almeno 8 dei CFU previsti dal Learning Agreement, il candidato ha diritto ad una premialità di 1 punto aggiuntivo al punteggio finale stabilito dalla Commissione. Qualora il candidato abbia trascorso con profitto un periodo annuale di studio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità ed abbia acquisito almeno 12 dei CFU previsti dal Learning Agreement, il candidato ha diritto ad una premialità di 2 punti aggiuntivi al punteggio finale stabilito dalla Commissione. In caso di accertato superamento del Percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma Catalyst di Rosetta Stone, la Commissione di Laurea attribuisce al candidato una premialità di 2 punti sul voto finale di Laurea. Qualora il voto finale sia 110/110, a giudizio unanime della Commissione, può essere concessa la lode ed anche la menzione della dignità di stampa.
 4. Per conseguire la Laurea Triennale lo studente deve aver superato tutte le verifiche delle attività formative previste dal piano di studio e aver acquisito 180 CFU, inclusi quelli relativi alla prova finale. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
 5. Il Regolamento di Dipartimento per le prove finali definisce le procedure per la richiesta e l'assegnazione della prova, i criteri cui la Commissione di Laurea deve attenersi nella valutazione del lavoro di tesi, i presupposti in base ai quali riconoscere i bonus/premialità e le modalità di calcolo dei rispettivi punteggi.
 6. Al medesimo Regolamento si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato.

ARTICOLO 11 - Orientamento e tutorato

1. Il servizio di Orientamento e tutorato fornisce informazioni utili al corretto svolgimento del percorso universitario e offre supporto per la preparazione degli esami di profitto, al fine di facilitare l'efficacia del percorso formativo ed evitare rallentamenti della carriera universitaria.
2. Il servizio di Orientamento e tutorato è accessibile a tutti gli studenti iscritti al Corso di Studio ed è destinato, in particolare, a coloro che necessitano di chiarimenti, delucidazioni e/o che incontrino difficoltà nel superamento di uno o più esami del proprio piano di studio.
3. Agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento è riservato un servizio di Tutorato specializzato.
4. Il servizio di Orientamento e tutorato si svolge sia nella fase di accesso all'università (in ingresso), sia durante gli studi e per tutta la permanenza presso il Dipartimento (in *itinere*).
5. Il servizio di Orientamento e tutorato è amministrato da una Commissione orientamento, nominata dal CCdS, con il compito di assistere gli studenti in relazione a qualsiasi problematica attinente alla didattica.

ARTICOLO 12 - Propedeuticità

1. Il sostenimento di alcuni esami può richiedere il preventivo superamento delle verifiche di profitto previste per altri insegnamenti ritenuti propedeutici.
2. Le propedeuticità sono approvate dal CCdS e pubblicate sul sito istituzionale.
3. Il mancato rispetto delle propedeuticità, ove previste, comporta l'annullamento dell'esame sostenuto.

ARTICOLO 13 - Obblighi di frequenza

1. L'ordinamento del Corso non prevede obblighi di frequenza a carico degli studenti.

ARTICOLO 14 - Mobilità internazionale degli studenti

1. Nell'ottica di arricchire ulteriormente l'offerta formativa e di promuovere la crescita intellettuale degli studenti, il Corso di Studio promuove fortemente soggiorni di studio all'estero presso Istituzioni universitarie con le quali sono stabilite specifiche convenzioni (accordi Erasmus, corsi inter-ateneo, rilascio di titolo doppio o multiplo).

ARTICOLO 15 - Ammissione a singoli insegnamenti

1. L'ammissione alla frequenza di singoli insegnamenti per un anno accademico e il sostenimento dei relativi esami di profitto sono consentiti agli studenti iscritti presso Università straniere, nell'ambito di programmatiche accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità.
2. L'ammissione a singoli insegnamenti con la relativa possibilità di sostenere l'esame di profitto è assicurata, per motivo di aggiornamento culturale o professionale, a qualunque interessato anche non iscritto ad alcun corso di studio dell'università.
3. La facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta anche ai laureati che intendano seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio già seguiti per il conseguimento della laurea.
4. L'ammissione a singoli insegnamenti è comunque subordinata alle condizioni e garantita nelle modalità

previste dal Regolamento didattico di Ateneo, al quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente indicato.

ARTICOLO 16 - Riconoscimento crediti e trasferimenti

1. Il CCdS delibera in merito alla convalida dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
2. Il CCdS delibera altresì sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, la convalida dei crediti formativi.

ARTICOLO 17 - Commissioni

1. Il CCdS può istituire Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Tali Commissioni formulano proposte non vincolanti al CCdS.

ARTICOLO 18 - Consiglio di Corso di Studio

1. Il CCdS in Scienze Politiche è costituito dai docenti ufficiali, titolari degli insegnamenti inclusi nell'Offerta Didattica, dai rappresentanti degli studenti e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. L'elenco dei membri che prendono parte al Consiglio è aggiornato annualmente.

ARTICOLO 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCdS.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano agli studenti immatricolati al Corso di Studio in Scienze Politiche a partire dall'anno accademico 2024/2025 e ne è garantita la validità per un numero di anni almeno pari alla durata ordinaria del Corso. Il Dipartimento si riserva comunque la possibilità di modificare il Regolamento anche prima della conclusione del percorso, sulla base di particolari esigenze.
3. Nel caso di modifiche del Regolamento didattico è data facoltà agli studenti immatricolati in anni accademici precedenti di aderire al nuovo regolamento.
4. Eventuali questioni interpretative o applicative saranno risolte dal Direttore del Dipartimento *pro tempore*.